



Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

Atto del Governo 366

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	366	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	
Norma di delega:	Articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170	
Numero di articoli:	51	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	16/12/2016	16/12/2016
annuncio:	20/12/2016	19/12/2016
assegnazione:	16/12/2016	16/12/2016
termine per l'espressione del parere:	25/01/2017	25/01/2017
Commissioni competenti:	2 ^a Giustizia	VII Cultura - XIV Politiche Unione europea ex art. 126, co. 2
Rilievi di altre Commissioni:	1 ^a Affari Costituzionali - 5 ^a Bilancio - 7 ^a Istruzione pubblica, beni culturali - 14 ^a Politiche dell'Unione europea	V Bilancio

Contenuto

Premessa

Lo schema di decreto legislativo – [deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2016](#) – è volto al recepimento, sulla base della delega conferita dalla [L. 12 agosto 2016, n. 170](#) (legge di delegazione europea 2015), della [direttiva 2014/26/UE](#), relativa alla **gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi** e alla concessione di **licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali** per l'uso *online* nel mercato interno.

La Direttiva 2014/26/UE e il termine per il suo recepimento

La [direttiva 2014/26/UE](#) è scaturita dalla necessità di **migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva** dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di **adeguare il sistema di concessione delle licenze per l'uso *online* delle opere musicali** all'ubiquità del mondo *online*, in un'ottica multiterritoriale.

Nello specifico, il considerando 5 della premessa della direttiva evidenzia che esistono notevoli differenze fra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei diritti, e che i problemi nel funzionamento degli stessi organismi comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a scapito dei loro membri, dei titolari dei diritti e degli utenti.

Anche la [raccomandazione 2005/737/UE](#) della Commissione, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali *online* autorizzati – che ha promosso un nuovo quadro

di regolamentazione stabilendo, tra l'altro, la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty –, ha avuto, come evidenzia il considerando 6, un seguito disomogeneo. La raccomandazione, dunque, non è stata sufficiente a favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, tanto che nel settore la gestione collettiva dei diritti d'autore su base territoriale resta la norma (considerando 39 e 40).

Pertanto, al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, la direttiva è intervenuta per **assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea** (considerando 7).

Peraltro, nel coordinare le normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, anche al fine di garantire standard elevati in materia di *governance*, gestione finanziaria e trasparenza degli organismi di gestione collettiva, da un lato ha fatto salva – nei considerando 8 e 9 – la **possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi**, purché compatibili con il diritto dell'Unione, dall'altro ha disposto – nei considerando 15 e 19 – che i titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter scegliere l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente cui affidare la gestione dei propri diritti.

In particolare, la direttiva contiene disposizioni – Titoli I, II, IV, ad eccezione degli artt. 34, par. 2, e 38, e V – che si applicano a **tutti gli organismi di gestione collettiva** stabiliti nell'UE, ed altre disposizioni – Titolo III e artt. 34, par. 2, e 38 del Titolo IV – che si applicano unicamente agli **organismi di gestione collettiva** stabiliti nell'UE **che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online* su base multiterritoriale** (art. 2).

Più nello specifico, il **Titolo II** (Organismi di gestione collettiva) dispone che **il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione** – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – **ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità**, di residenza o di stabilimento dell'uno o dell'altro (art. 5).

Al riguardo, il considerando 14 evidenzia che la direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una **forma giuridica** specifica, ricordando che, nella pratica, tali organismi assumono diverse forme giuridiche, con riferimento alle quali, in taluni casi, è assente anche l'elemento della proprietà o del controllo da parte dei titolari di diritti (ad esempio, nel caso delle fondazioni, che non hanno membri). Tuttavia, chiarisce che le disposizioni della direttiva si applicano anche a tali organismi e auspica che gli Stati membri attuino misure adeguate a evitare che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla stessa direttiva.

I **requisiti di adesione** all'organismo devono basarsi su criteri **oggettivi, trasparenti e non discriminatori**. Inoltre, devono essere previsti **meccanismi adeguati ed efficaci di partecipazione dei membri al processo decisionale**, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie (art. 6).

Sotto questo profilo, si prevede che **l'assemblea generale dei membri** – nella quale tutti i membri esercitano il diritto di voto, salve restrizioni decise dai singoli Stati sulla base dei criteri indicati dalla direttiva (durata dell'adesione, o importi che un membro ha ricevuto o che gli competano, ovvero entrambi i criteri, stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato) – deve essere convocata almeno una volta all'anno e deve decidere, fra l'altro, sulle politiche generali riguardanti la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, l'uso degli importi non distribuibili, gli investimenti, la gestione dei rischi, nonché sull'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità (art. 8).

Ogni organismo di gestione collettiva dispone di una **funzione di sorveglianza**, che si occupa di monitorare l'esercizio delle sue attività di gestione e, in particolare, l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale dei membri. Anche nell'organo che svolge la funzione di sorveglianza deve essere assicurata una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri (art. 9).

In base al considerando 24 della direttiva, a seconda della struttura organizzativa dell'organismo di gestione collettiva, la funzione di sorveglianza può essere esercitata da un organo distinto, o da tutti o alcuni direttori del consiglio di amministrazione che non esercitano compiti esecutivi nelle attività dell'organismo di gestione collettiva.

Disposizioni specifiche sono volte ad evitare o, quantomeno, a rendere pubblici gli eventuali **conflitti di interesse** (artt. 9 e 10).

Con riferimento alla **gestione dei proventi dei diritti**, la direttiva prescrive, anzitutto, la **separazione**, dal punto di vista **contabile**, fra gli stessi (nonché le entrate derivanti dal loro eventuale investimento) e i proventi derivanti, fra l'altro, da attività proprie dell'organismo di gestione.

Dispone, inoltre, che, qualora gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti, devono **agire nel miglior interesse dei titolari** degli stessi, garantendo, fra l'altro, la sicurezza, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme (art. 11).

I **proventi** devono essere **distribuiti non oltre nove mesi** dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi, a meno che sussistano ragioni oggettive, collegate, fra l'altro, all'identificazione dei diritti o dei loro titolari.

Gli importi che non sia stato possibile distribuire sono considerati **non distribuibili dopo tre anni**. L'utilizzo di tali importi è deciso dall'assemblea generale dei membri, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di limitarne o determinarne gli usi consentiti, garantendo, tra l'altro, che essi siano utilizzati per finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti (art. 13).

Con riguardo alla **concessione di licenze** sui diritti, la direttiva stabilisce, in particolare, che le condizioni di concessione devono essere basate su **criteri oggettivi e non discriminatori**. Prevede, altresì, che i titolari dei diritti devono ricevere una **remunerazione adeguata** e che le tariffe relative all'uso dei diritti esclusivi e dei diritti al compenso devono essere ragionevoli in rapporto, fra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, nonché alla natura e alla portata dell'uso delle opere (art. 16).

Infine, la direttiva prevede specifici **obblighi di trasparenza e informazione**, non solo nei confronti dei titolari dei diritti, fra i quali rientra la predisposizione di una **relazione di trasparenza annuale**, che è approvata dall'assemblea generale dei membri. La relazione annuale contiene, tra l'altro, i documenti di bilancio e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio (artt. 18-22).

Il **Titolo III** (Concessione di licenze multiterritoriali per i **diritti sulle opere musicali *online*** da parte di organismi

di gestione collettiva), stabilisce i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare per poter concedere licenze multiterritoriali (art. 23).

In *primis*, essi devono avere **capacità sufficienti** per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare gli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari degli stessi (art. 24).

Ulteriori prescrizioni riguardano, tra l'altro, la **trasparenza** e la **correttezza** delle **informazioni** sui repertori musicali, nonché la **fatturazione** ai fornitori di servizi e il **pagamento** dei titolari dei diritti. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si prevede che gli organismi di gestione collettiva distribuiscono gli importi dovuti in modo corretto e immediatamente dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi *online* (artt. 25-28).

Eventuali **accordi di rappresentanza** tra diversi organismi di gestione collettiva, in virtù dei quali un organismo incarica un altro organismo di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* del proprio repertorio musicale, **non hanno natura esclusiva**. Peraltro, un organismo che già concede licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali *online* del repertorio di uno o più altri organismi, non può rifiutarsi di stipulare un ulteriore accordo di rappresentanza (artt. 29-30).

I requisiti stabiliti dal Titolo III **non si applicano** agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* richiesti da un'emittente radiotelevisiva per consentire la diffusione *online*, in diretta o in differita, di propri programmi televisivi o radiofonici, ovvero di ogni altro materiale ad essi accessorio, pur se trasmesso precedentemente (art. 32).

Al riguardo, il considerando 48 ricorda che, di norma, gli organismi di diffusione radiotelevisiva operano, per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali, in base a una licenza concessa da un organismo di gestione collettiva, spesso limitata alle attività di diffusione radiotelevisiva. Al fine di agevolare la diffusione anche *online*, in diretta e in differita, dei medesimi programmi radiotelevisivi, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale di una licenza per i diritti su opere musicali *online*.

Il **Titolo IV** (Misure di esecuzione), nel quale, come *ante visto*, sono ricompresi gli artt. **artt. 34, par. 2, e 38, applicabili** solo agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online* su base multiterritoriale:

- stabilisce che gli organismi di gestione collettiva individuano procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei **reclami**, anche attraverso procedure di **risoluzione stragiudiziale delle controversie** (art. 33-35);
- prescrive il **rispetto**, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle disposizioni di diritto interno adottate in base alla direttiva, attraverso il **controllo delle autorità competenti** designate dagli Stati membri che, a tal fine, possono imporre sanzioni e adottare misure in caso di inosservanza. Le autorità competenti devono essere notificate alla Commissione entro il termine per il recepimento della direttiva (art. 36);
- disciplina i meccanismi di cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali, disponendo, in particolare, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione UE, **entro il 10 ottobre 2017**, una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze nel proprio territorio, che contiene anche informazioni sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva (art. 38).

Il **Titolo V** (Relazioni e disposizioni finali) dispone, in particolare, che, entro il medesimo termine per il recepimento della direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione UE un **elenco degli organismi di gestione collettiva** con sede sul proprio territorio (art. 39).

Inoltre, prevede che entro il **10 aprile 2021** la Commissione valuta l'applicazione della direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una **relazione** sull'applicazione della stessa, che include anche l'eventuale necessità di una revisione (art. 40).

Infine, istituisce un **gruppo di esperti**, composto da rappresentanti delle autorità competenti e presieduto da un rappresentante della Commissione, con compiti sostanzialmente consultivi e di studio (art. 41).

La direttiva doveva essere recepita **entro il 10 aprile 2016**. In relazione al mancato recepimento, il 30 maggio 2016 è stato notificato l'avvio di una **procedura di infrazione**, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE, di cui è stata data comunicazione alle Camere con lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei del 9 giugno 2016 (v. [Allegato A Camera del 14 giugno 2016](#)).

Con riferimento alla procedura di infrazione, con lettera del [30 giugno 2016](#), il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso alle Camere la **relazione** prevista dall'[art. 15, co. 2, della L. 234/2012](#) (v. [Allegato A Camera del 6 luglio 2016](#)).

In base all'[art. 15, co. 2, della L. 234/2012](#), entro 20 giorni dalla comunicazione alle Camere dell'avvio di una procedura di infrazione, il Ministro con competenza prevalente è tenuto a trasmettere alle stesse Camere una relazione che illustra le **ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati**, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

La relazione ministeriale ricorda, preliminarmente, che il riferimento alla [direttiva 2014/26/UE](#) contenuto nell'All. B del disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.S. 1758) è stato soppresso nella seduta della 14^a Commissione del Senato del 25 marzo 2015, in ragione della necessità di approfondire la portata da attribuire

all'art. 5 della Direttiva, attraverso il quale il legislatore europeo ha sancito il diritto del titolare dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collettiva di sua scelta, a gestire i diritti o le categorie di diritti per i territori di sua scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza e stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti, inteso da taluni come indirizzo univoco per l'abolizione dei monopoli di diritto.

La direttiva è stata poi reinserita nell'All. B del disegno di legge di delegazione europea 2015 (A.C. [3540](#)) e, in relazione ad essa, durante l'esame alla Camera sono stati individuati specifici criteri di delega.

Con riferimento agli stessi criteri, la relazione ricorda che, nella fase precedente la definitiva approvazione da parte del Senato, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, il 1° giugno 2016, ha formulato [osservazioni](#) ai Presidenti delle Camere (v. [Allegato A Camera del 7 giugno 2016](#)) e al Presidente del Consiglio dei Ministri, volte a promuoverne una revisione più coerente con la direttiva e con la disciplina inerente la concorrenza, a garanzia e tutela degli autori ed utilizzatori, nonché con riguardo alla posizione della SIAE.

In particolare, l'AGCOM ha rilevato "che in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale (v. *infra*) appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'*incumbent* senza discriminazioni.

Il regime di riserva delineato dall'articolo 180 LDA, peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola.

È pertanto compito del Legislatore italiano individuare criteri di attuazione della Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscano, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di *collecting societies* stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti".

Ha, inoltre, rilevato che "Appare evidente che tale riforma debba essere accompagnata da un ripensamento dell'articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l'intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto".

Infine, la relazione evidenzia che il dibattito sembra aver trovato un punto di equilibrio nell'approvazione al Senato - il 22 giugno 2016 - dell'[odg 0/2345/24/14](#) che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'AGCOM osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva, ad istituire procedure appropriate per monitorarne il rispetto, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono.

I principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva contenuti nella legge di delegazione europea 2015

L'**art. 1** della [L. 170/2016](#) contiene i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega finalizzata a dare attuazione a tutte le direttive elencate negli allegati A e B.

A questi si affiancano i **principi e criteri direttivi specifici** per l'attuazione della [direttiva 2014/26/UE](#) recati dall'**art. 20**, che riguardano la **gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi** (e non anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno), e si riferiscono, complessivamente, alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva.

In particolare, i **principi e criteri direttivi specifici** – che per la maggior parte dei casi riprendono i principi già indicati dalla direttiva - concernono:

- la garanzia di **standard di trasparenza idonei** (lett. *a*) e *m*)).

Più nello specifico, la lett. *a*) fa riferimento alla capacità di fornire ai titolari dei diritti una puntuale **rendicontazione** dell'attività svolta nel loro interesse, mentre la lett. *m*) concerne la previsione dell'obbligo di **pubblicazione sul proprio sito internet** dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, nonché della **relazione di trasparenza annuale** (le disposizioni riprendono i principi di cui agli artt. 18-22 della direttiva).

Inoltre, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, la medesima lett. *m*) stabilisce il principio dell'obbligo di **trasmissione al Parlamento** di una **relazione annuale sui risultati dell'attività svolta** (la direttiva non contiene specifiche disposizioni al riguardo);

- il divieto di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia **obbligo** che **non sia oggettivamente necessario** per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi (lett. *b*)) (la disposizione ricalca il principio contenuto nell'art. 4 della direttiva);
- la definizione di **requisiti di adesione** sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori (lett. *c*)) (la disposizione riprende il principio contenuto nell'art. 6, par. 2, della direttiva);

la previsione che lo statuto stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di **partecipazione** dei membri al processo decisionale dell'organismo (lett. d)) (la disposizione riprende quanto previsto dall'art. 6, par. 3, della direttiva);

- la **distribuzione regolare** e con la necessaria diligenza degli **importi** dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato (lett. e) ed f)).

In particolare, la lett. e) specifica che la distribuzione deve avvenire **entro il termine di nove mesi** a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti (si tratta dei principi contenuti nell'art. 13, par. 1, della direttiva).

La lett. f) precisa che la ripartizione degli importi deve avvenire "con criteri di economicità", quanto più possibile su base analitica, in base alle **singole utilizzazioni delle opere** (la direttiva non contiene specifiche disposizioni al riguardo);

- **obbligo**, da parte di ciascun **utilizzatore** (definito dall'art. 3, lett. k), della direttiva: "qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore", di produrre alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, **rapporti periodici di utilizzo accurati**, predisposti sulla base di un modello, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti. In caso di violazione di tale obbligo devono essere previste **sanzioni amministrative**, ferme restando le azioni civili (lett. g)) (la prima parte della disposizione riprende il contenuto dell'art. 17, mentre la seconda parte specifica il principio di cui all'art. 36 della direttiva);
- la previsione di assicurare la messa a disposizione di procedure efficaci e tempestive per il **trattamento dei reclami**, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione delle controversie alternativi al contenzioso, nonché il ricorso a procedure giurisdizionali (lett. h)) (la direttiva disciplina le tre fattispecie negli artt. 33-35);
- la **riforma dell'attività di riscossione** della SIAE e degli altri organismi di gestione collettiva, in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, con particolare riferimento all'attività dei **mandatari territoriali** (lett. i)) (l'obiettivo riprende il principio contenuto nell'art. 11, par. 2, della direttiva).

Relativamente ai mandatari territoriali, si intende garantire: modalità di selezione pubblica trasparenti, sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità; rafforzamento dei controlli sul loro operato; distribuzione territoriale equa e proporzionata; uniforme applicazione delle tariffe stabilite; mancanza di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili (la direttiva non contiene specifiche disposizioni al riguardo);

- la previsione di forme di **riduzione o esenzione** dalla corresponsione dei diritti d'autore e dei diritti connessi – con **remunerazione** dei titolari dei diritti **in forma compensativa** da parte della **SIAE** –, da riconoscere agli organizzatori di: spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti; spettacoli dal vivo con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi; eventi o ricorrenze particolari, da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (lett. l)) (la direttiva non contiene specifiche disposizioni al riguardo);
- la **ridefinizione dei requisiti minimi** per le imprese che intendono svolgere **attività di intermediazione dei diritti connessi** in linea con le previsioni della direttiva, nonché con le "esigenze rappresentate dal mercato" (lett. n)).

Il quadro normativo nazionale

Con riferimento alla tutela del **diritto d'autore**, l'attività di intermediazione è stata **riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)** dall'**art. 180** della **L. 633/1941**, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono, in particolare, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a **tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali** (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera). In ogni caso, l'esclusività della SIAE non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti.

Con riferimento alla tutela del **diritto d'autore**, l'attività di intermediazione è stata **riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)** dall'**art. 180** della **L. 633/1941**, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono, in particolare, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a **tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali** (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera). In ogni caso, l'esclusività della SIAE non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti.

La **natura giuridica** della SIAE e il regime applicabile alle attività di relativa competenza sono stati ridefiniti, da ultimo, con **L. 2/2008**. In primo luogo, la Società è stata qualificata "**ente pubblico economico a base associativa**" (mentre la normativa pregressa, recata dal **d.lgs. 419/1999**, le riconosceva la natura di "ente pubblico a base associativa"). In materia di **funzioni** della SIAE, la **L. 2/2008** ha rinviato a quelle indicate nella **L. 633/1941** prevedendo, al contempo, che la stessa esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e che può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati.

L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di **diritto privato**. Tutte le **controversie** concernenti le attività dell'ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla **giurisdizione ordinaria**, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

La **vigilanza** sulla SIAE è esercitata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Lo **Statuto** è stato approvato, da ultimo, con **DPCM 9 novembre 2012**.

Con riguardo all'**articolazione territoriale**, si ricorda che la SIAE è [presente sul territorio nazionale](#) con 10 Sedi regionali, 28 Filiali e 471 Mandatarie. Le **Sedi** hanno competenza territoriale regionale o interregionale e svolgono, tra l'altro, funzioni di rappresentanza dell'ente e funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività svolta dai punti territoriali, costituiti da **Filiali** e **Mandatarie**, che svolgono funzioni di **sportello** e di **accertamento** con carattere di esclusività nel territorio della propria circoscrizione. In particolare, i [mandatari SIAE](#) svolgono sul territorio assegnato, con autonomia organizzativa e di mezzi, le attività di sportello per la clientela e per l'utenza SIAE. Effettuano, inoltre, vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e in tutti gli ambiti oggetto delle convenzioni tra SIAE ed Enti pubblici e privati. Tali attività vengono realizzate previa sottoscrizione di specifico contratto di mandato, la remunerazione del quale, onnicomprensiva delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, è costituita da provvigioni sugli incassi e da compensi per gli altri servizi conferiti.

L'attività di amministrazione e intermediazione dei **diritti connessi** al diritto d'autore – già affidata in via esclusiva all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), di cui alla [L. 93/1992](#) –, è, invece, divenuta **libera** a seguito dell'**art. 39, co. 2**, del [D.L. 1/2012 \(L. 27/2012\)](#). La disposizione è intervenuta allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo una maggiore economicità di gestione, nonché l'effettiva partecipazione e il controllo da parte dei titolari dei diritti (sull'argomento, si veda, in particolare, la [segnalazione al Parlamento A.S. 280 del 4 giugno 2004](#) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

I **requisiti minimi necessari** ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari sono stati definiti – ai sensi del **co. 3** dello stesso art. 39 – con [DPCM 19 dicembre 2012](#), adottato previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (disposizioni entrambe abrogate dall'art. 50 dello schema in esame).

[Qui](#) l'elenco delle imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore aggiornato al 21 dicembre 2015.

Nell'elenco delle imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore vi è anche il [nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori \(Nuovo IMAIE\)](#), istituito con l'**art. 7** del [D.L. 64/2010 \(L. 100/2010\)](#), dopo la liquidazione dell'IMAIE, dichiarato **estinto** con [decreto del Prefetto di Roma n. 33961/606/2009](#) del 30 aprile 2009 per incapacità di raggiungere gli scopi per i quali era stato costituito, a seguito delle particolari criticità emerse con riferimento alla gestione dell'Istituto evidenziate, in particolare, dalla relazione del collegio dei revisori dell'ente datata 17 settembre 2008 ed allegata al decreto di estinzione (più ampiamente, si veda il [Dossier del Servizio Studi della Camera n. 606-Tomo I, del 6 marzo 2012](#), predisposto in occasione dell'esame del [D.L. 1/2012](#)).

Il Nuovo IMAIE è una **associazione** con personalità giuridica di **diritto privato, costituita direttamente dagli artisti interpreti esecutori**, "**al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 93](#)**", relativi proprio alla tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori e all'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. Più specificamente, al nuovo IMAIE sono stati trasferiti **compiti e funzioni del vecchio istituto** e, in particolare, il compito di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti esecutori. L'istituto è soggetto alla vigilanza congiunta del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, del MIBACT e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (si tratta di previsione modificata dall'art. 47 dello schema in esame).

Lo [Statuto](#) del nuovo IMAIE è stato approvato il 29 settembre 2010 dal Ministero dei beni e delle attività culturali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda, infine, che la disciplina dei diritti connessi è stata riordinata, come previsto dall'**art. 7 del D.L. 64/2010**, ma tenendo conto della liberalizzazione introdotta dal citato **art. 39, co. 2, del D.L. 1/2012**, con [decreto interministeriale 17 gennaio 2014](#) (al riguardo, si veda quanto dispone l'art. 49 dello schema in esame).

Lo schema di decreto legislativo

Preliminarmente, si evidenzia che la relazione illustrativa fa presente che l'attività di recepimento delle disposizioni della direttiva è stata supportata dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore (di cui agli artt. 190 ss. della [L. 633/1941](#), ricostituito, da ultimo, per il quadriennio 2015-2019, con [DM 5 febbraio 2015](#)), che ha deliberato la costituzione di una Commissione speciale, incaricata di approfondire l'argomento.

Capo I (artt. 1-3) Disposizioni generali

Gli **artt. da 1 a 3** recepiscono gli omologhi articoli della direttiva dedicati, rispettivamente, all'**oggetto**, alle **definizioni** e all'**ambito di applicazione**.

In particolare, sono definiti:

- **organismo di gestione collettiva**, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è **detenuto o controllato dai propri membri, e/o non persegue fini di lucro**. In tale definizione è inclusa esplicitamente la **SIAE**;
 - **entità di gestione indipendente**, un soggetto che ha – come uniche o principali – le medesime finalità dell'organismo di gestione collettiva ma che, a differenza di questo, **non è detenuto né controllato**, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, **dai titolari dei diritti, e persegue fini di lucro**.
- Al riguardo, il testo precisa che resta fermo quanto previsto dall'[art. 180 della L. 633/1941](#) (v. *ante*).

Sul punto, occorrerebbe un chiarimento, posto che la SIAE è inclusa dallo stesso schema fra gli organismi

di gestione collettiva;

- **titolare dei diritti**, qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che **detiene diritti** d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore **o a cui**, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, **spetta una parte dei proventi**;
- **membro di un organismo di gestione collettiva**, un titolare dei diritti o un'entità che lo rappresenta, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo;
- **licenza multiterritoriale**, una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di più di uno Stato membro;
- **diritti su opere musicali on line**, tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica *on line*.

Altre definizioni presenti nella direttiva (ad es, amministratore, utilizzatore, accordo di rappresentanza) non sono presenti nello schema.

Quanto all'**ambito di applicazione**, si stabilisce, anzitutto, che le disposizioni dei Capi I, II, IV, V e VI riguardano tutti gli **organismi di gestione collettiva**. Agli organismi di gestione collettiva che concedono **licenze multiterritoriali** per i diritti su opere musicali *on line* si applicano anche le disposizioni del Capo III. Si stabilisce, inoltre, che le **entità di gestione indipendenti** devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 8 – ad eccezione di quello relativo all'organizzazione –, e ad esse si applicano le altre disposizioni del capo II recate dagli artt. 22, co. 1, 24, 26, co. 1, lett. a), b), c), e), f) e g), e 27), nonché le disposizioni del capo IV.

All'art. 3, co. 2, si segnala l'erroneo riferimento al co. 1.

Capo II (artt. 4-28) Organismi di gestione collettiva

L'**art. 4** recepisce gli artt. 4 e 5 della direttiva (nonché, con riferimento alle informazioni da rendere ai titolari dei diritti, l'art. 12, par. 1), sancendo, anzitutto, il principio per cui gli organismi di gestione collettiva **agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti** che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.

Dispone, dunque, che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la **gestione dei loro diritti** – per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati – **indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento** dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei **diritti d'autore**, resta però ferma l'**esclusiva** riservata alla **SIAE** dall'**art. 180 della L. 633/1941**.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** chiarisce che l'**esclusiva vale in Italia**, mentre rimane ferma la possibilità per i titolari dei diritti d'autore di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo.

Con riferimento all'esclusiva riservata alla SIAE in Italia, la stessa relazione illustrativa fa presente che, in base al considerando 12 della direttiva, la stessa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri (quali la gestione individuale, l'estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l'estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva) e che neanche la legge delega ha previsto la possibilità di modificare i regimi di gestione attualmente vigenti.

Il medesimo art. 4 prevede, altresì, che, **prima di assumere la gestione**, l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente devono fornire ai titolari dei diritti le **informazioni** specificamente indicate, fra le quali quelle relative alle spese di gestione.

Inoltre, specifica le modalità di affidamento e di revoca del mandato, nonché la disciplina dell'assunzione della gestione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva, in termini sostanzialmente coincidenti con quelli della direttiva. In particolare, con riferimento al **diritto di revocare** l'affidamento dell'attività di intermediazione – per il quale l'art. 5 della direttiva prevede un **preavviso non superiore a 6 mesi** – specifica anche che il termine minimo di preavviso è di **4 mesi**. Inoltre, fissa a **3 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto il **termine entro il quale fornire le informazioni** sui diritti ai titolari dei diritti che, alla stessa data, hanno già autorizzato un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente della gestione dei propri diritti (termine fissato dallo stesso art. 5 della direttiva al 10 ottobre 2016).

Al co. 7, si valuti se non debbano essere richiamati anche gli artt. 18 e 19 (infatti, il contenuto dell'art. 13 della direttiva è stato suddiviso, nello schema in esame, negli artt. 17 – richiamato – nonché 18 e 19).

L'**art. 5** recepisce l'art. 6, par. 1, 2 e 4 della direttiva, stabilendo, in particolare, che i **requisiti per l'adesione** agli organismi di gestione collettiva sono basati su **criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori** e devono essere stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dei medesimi organismi

ed essere pubblicamente accessibili. Con riferimento al caso di **rigetto di una domanda** di adesione - per il quale l'art. 6 della direttiva prevede che al titolare dei diritti sia fornita una **spiegazione** chiara dei motivi - dispone che la stessa sia fornita **per iscritto** entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda.

L'**art. 6** recepisce l'art. 6, par. 3 e 5 della direttiva, prevedendo che negli statuti degli organismi di gestione collettiva sono previsti adeguati ed efficaci **meccanismi di partecipazione** dei propri membri ai processi decisionali, nonché l'**equa ed equilibrata rappresentanza delle diverse categorie** di membri in tali processi. Dispone, inoltre, sulla istituzione del **registro dei membri** e sul regolare aggiornamento.

L'**art. 7** recepisce l'art. 7 della direttiva, disciplinando i **diritti dei titolari che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva**, ma i cui diritti siano gestiti dallo stesso organismo in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da un qualsiasi altro accordo contrattuale. In particolare, si tratta di diritti inerenti lo scambio di comunicazioni per via elettronica, la richiesta o la fornitura di informazioni, i reclami.

L'**art. 8** dà attuazione, anzitutto, al principio direttivo recato dall'**art. 20, co. 1, lett. n)**, della **L. 170/2016**, stabilendo i **requisiti** che devono possedere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti che intendono svolgere l'attività di amministrazione ed intermediazione dei **diritti connessi**.

In particolare, mentre l'art. 20, co. 1, lett. n), della L. 170/2016 fa riferimento (solo) alla ridefinizione della disciplina per le "**imprese**" che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi – attualmente recata, come si è visto, dal [DPCM 19 dicembre 2012](#) –, lo schema dispone anche con riferimento alla SIAE.

In particolare, per i soggetti diversi dalla SIAE, si tratta di:

- costituzione in una **forma giuridica** che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva **partecipazione** e l'effettivo **controllo** da parte dei titolari dei diritti (lett. a));
- rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta (lett. b));
- per i soli organismi di gestione collettiva, **organizzazione** conforme a quanto stabilito dagli artt. 9-13 dello schema (lett. c));
- **previsione espressa nello statuto**, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi (lett. d)):
 - attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore quale **oggetto sociale esclusivo o**, comunque, **prevalente**;
 - **tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili** ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, par. 2, c.c.
Gli artt. 2214 e ss. c.c. impongono alle imprese commerciali (esclusi i piccoli imprenditori) di redigere e conservare le scritture ed i libri contabili obbligatori (ovvero il libro giornale e il libro degli inventari) al fine di rappresentare e dimostrare i singoli atti di impresa, sia dal punto di vista quantitativo che monetario; nonché di consentire una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.
 - **redazione del bilancio** ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, c.c.
In base all' art. 2423 c.c. il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e il risultato economico dell'esercizio.

Tali requisiti coincidono in parte con quelli previsti dal DPCM 19 dicembre 2012. L'art. 1 del DPCM include fra i requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore anche la necessaria dotazione e il mantenimento di un patrimonio netto minimo pari al 5% del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente e comunque non superiore a centoventimila euro e non inferiore a diecimila euro; l'obbligatoria sottoscrizione di un'apposita fideiussione bancaria per un importo equivalente pari al 30% del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente, nonché una più dettagliata elencazione degli elementi che devono essere espressamente previsti nello statuto.

La **SIAE**, a sua volta, deve rispettare i requisiti relativi al rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica, all'organizzazione conforme a quanto stabilito dagli artt. 9-13, e alla redazione del bilancio.

Gli organismi di gestione collettiva – diversi dalla SIAE – e le entità di gestione indipendenti che intendono svolgere l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi devono segnalare (solo) al MIBACT, in quanto (unica) autorità vigilante (v. *infra*, art. 40), l'inizio delle attività, secondo le modalità previste dall'art. 19 della L. 241/1990, in merito alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La definizione delle modalità per accertare il possesso dei requisiti è demandata a un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (*per la cui emanazione non è indicato un termine*).

Inoltre, l'art. 8 dispone che la **distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi** (ex artt. 71-*sexies* e 71-*septies*, L. 633/1941), **ad esclusivo favore dei propri associati**,

da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, **non costituisce** attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Gli **artt. da 71-sexies a 71-opties** della **L. 633/1941** – introdotti dal d.lgs. 68/2003, attuativo della [Direttiva 2001/29/CE](#) – riconoscono il diritto alla "copia privata" di fonogrammi e videogrammi protetti dal diritto d'autore come eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori, a condizione che la stessa riproduzione sia effettuata da persone fisiche per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

A fronte del beneficio che il consumatore trae dalla facoltà di "copia privata", è previsto un **compenso** a favore di autori, artisti e produttori, costituito da una **quota del prezzo di apparecchi e supporti di registrazione** acquistati. Il compenso è corrisposto alla **SIAE** ([qui](#) la pagina dedicata), la quale provvede a ripartirlo ad autori e produttori, eventualmente anche tramite le loro associazioni di categoria.

La **misura** del compenso è stata determinata, da ultimo, con [DM 20 giugno 2014](#).

Gli **artt. da 9 a 13** riguardano gli **organismi** di gestione collettiva, individuati in: assemblea generale dei membri, organo di sorveglianza, organo di amministrazione, organo di controllo contabile.

In particolare, l'**art. 10** recepisce l'art. 8 della direttiva, stabilendo che l'**assemblea generale dei membri** dell'organismo di gestione collettiva è **convocata almeno una volta l'anno**. Tutti i membri hanno diritto di partecipare ed esercitare il **diritto di voto**, ma lo **statuto** può prevedere **restrizioni a tale diritto**, purché eque, proporzionate e pubblicamente accessibili, sulla base della **durata dell'adesione** e/o di **importi ricevuti o di competenza**.

Tra i **compiti** affidati all'assemblea generale rientrano le deliberazioni in merito alle eventuali modifiche dello statuto, alle condizioni di adesione all'organismo di gestione collettiva, alle politiche generali relative alla distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, all'impiego degli importi non distribuibili, all'investimento riguardante i proventi dei diritti, alle detrazioni dai proventi dei diritti, alla politica della gestione dei rischi, all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità, nonché il controllo sulle attività dell'organismo di gestione collettiva e l'approvazione della relazione di trasparenza annuale (v. *infra*, art. 28). Inoltre, all'assemblea generale dei membri compete la **nomina** e la **revoca dell'incarico degli amministratori**, nonché la definizione dei loro compensi, e la **nomina** e la **revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile**.

Tale ultima previsione **non si applica alla SIAE** (mentre, in base a quanto previsto dall'art. 47, co. 1, dello schema in esame – che a tal fine modifica l'[art. 7 del D.L. 64/2010](#) -, si applica anche al Nuovo IMAIE).

Lo statuto può disporre che le funzioni dell'assemblea generale dei membri siano esercitate da un'**assemblea di delegati** eletti almeno ogni 4 anni dai membri dell'organismo di gestione collettiva, purché siano garantite l'effettiva partecipazione e rappresentanza delle diverse categorie di membri.

Qualora lo statuto, a seguito della forma giuridica adottata, non preveda l'assemblea generale dei membri o l'assemblea dei delegati, i relativi poteri sono esercitati dall'**organo di sorveglianza** (al quale, comunque, l'assemblea generale può delegare alcune funzioni, fra le quali quelle relative alle decisioni sulla politica di gestione dei rischi e all'approvazione di fusioni e alleanze).

L'**art. 12** recepisce l'art. 10 della direttiva, stabilendo la disciplina inerente l'**amministrazione** degli organismi di gestione collettiva.

In particolare, dispone che gli amministratori devono gestire le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, prevedendo, altresì, che la loro responsabilità è regolata dalle disposizioni di cui all'[art. 2392 c.c.](#) Inoltre, essi rispondono dei danni derivanti all'organismo dalle loro azioni o omissioni.

Dispone anche che, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri, gli amministratori **non possono** assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in **soggetti concorrenti**, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti. In caso di inosservanza di tali divieti, è prevista la **revoca** d'ufficio degli amministratori da parte dell'assemblea generale dei membri.

Gli statuti possono prevedere ulteriori disposizioni volte a evitare, ovvero a individuare, gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali. In ogni caso, lo statuto prevede che gli amministratori devono trasmettere annualmente all'assemblea generale dei membri una **dichiarazione individuale** sugli eventuali conflitti di interesse e sugli eventuali compensi o importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, anche in qualità di titolare dei diritti.

L'**art. 11** recepisce l'art. 9 della direttiva, disponendo che l'**organo di sorveglianza** è composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.

Sono fatte salve le disposizioni del **d.lgs. 231/2001** in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 disciplina la **responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**. Tale normativa trova applicazione con riguardo agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica. La punibilità degli enti è circoscritta alla realizzazione di un *numerus clausus* di reati-presupposto, elencati dagli artt. 24 e ss. (reati commessi nei rapporti con la PA, delitti informatici, reati societari; delitti di terrorismo, ecc...). Affinché l'ente possa considerarsi responsabile è necessario che la condotta sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da un soggetto che riveste al suo interno una determinata posizione formale. E' altresì necessaria la colpevolezza dell'ente desunta dalla mancata adozione di modelli di organizzazione e nell'omessa vigilanza sui comportamenti dei dipendenti. I **modelli di organizzazione** integrano quindi uno strumento di prevenzione e assumono un rilievo centrale nell'ambito dell'intera disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001, in quanto fungono da criterio di esclusione della responsabilità dell'ente. Il decreto legislativo individua le caratteristiche di tali modelli organizzativi, descrivendo le esigenze che essi hanno il compito di soddisfare. Essi devono: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Quanto agli **strumenti punitivi** degli illeciti commessi, alle persone giuridiche possono essere comminate: sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi); sanzioni pecuniarie; confisca; pubblicazione della sentenza.

L'organo di sorveglianza è tenuto ad assicurare il **controllo** e il **monitoraggio** costanti delle attività dei soggetti titolari degli organi di gestione, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, in particolare, sull'attuazione delle politiche generali.

Almeno **una volta l'anno**, l'organo di sorveglianza **riferisce** in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri.

Con riferimento al co. 4 dell'art. 11, si segnala che il co. 2 dell'art. 10, che si richiama, non prevede la delega delle funzioni ivi indicate all'organo di sorveglianza.

Ai **componenti** dell'organo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i componenti dell'organo di amministrazione. In particolare, anche essi sono tenuti a presentare annualmente all'assemblea generale una **dichiarazione individuale** sugli eventuali **conflitti di interesse**.

L'**art. 13** dispone che il **controllo contabile** degli organismi di gestione collettiva è affidato ad un **revisore legale dei conti** o ad una **società di revisione legale** iscritti nell'apposito [registro](#) istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ([art. 6, d.lgs. 39/2010](#)).

Per la **SIAE** il collegio dei revisori dei conti è nominato secondo quanto previsto nel suo statuto.

In base all'art. 20 dell'attuale Statuto SIAE, il Collegio dei revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente sono designati dal MEF, mentre i restanti due componenti effettivi e l'altro componente supplente sono nominati con deliberazione del Consiglio di sorveglianza. Almeno due componenti effettivi e uno supplente devono essere scelti tra persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro di cui al [d.lgs. 39/2010](#). I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra i professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche o tra i dirigenti del MEF.

Gli **artt. da 14 a 19** riguardano la **gestione dei proventi** da parte degli organismi di gestione collettiva.

Nello specifico, l'**art. 14** recepisce l'art. 11 della direttiva, disponendo, in particolare:

- la **separazione contabile** tra la gestione dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento e quelle derivanti da altre attività;
- il **divieto di impiegare i proventi** dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento **per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti**, fatta eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione o per l'impiego in conformità con una decisione adottata dall'assemblea generale dei membri;
- nel caso di **investimento** dei proventi dei diritti o delle entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, l'azione **nel migliore interesse dei titolari dei diritti**. In ogni caso, gli investimenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio e devono essere diversificati.

L'**art. 15** recepisce l'art. 12, par. 2 e 3, della direttiva, disponendo che le **detrazioni** per spese di gestione o derivanti dall'investimento dei proventi devono essere stabilite secondo **criteri oggettivi** e risultare ragionevoli in rapporto alle prestazioni fornite; in particolare, esse **non devono superare i costi giustificati e documentati** sostenuti dagli organismi di gestione collettiva.

L'**art. 16** recepisce l'art. 12, par. 4, della direttiva, disponendo che, nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati con le detrazioni di cui all'art. 15, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all'accesso e alla portata.

L'art. 17 recepisce l'art. 13, par. 1 e 2, della direttiva, disponendo che la **distribuzione degli importi** dovuti ai titolari dei diritti avviene regolarmente e in modo **quanto più possibile analitico in rapporto alle singole utilizzazioni di opere, non oltre nove mesi** a decorrere dall'esercizio finanziario nel corso del quale i proventi sono stati riscossi, a meno che il termine non possa essere rispettato per ragioni correlate, in particolare, alla identificazione dei titolari, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'attribuzione delle opere ai rispettivi titolari. Se il termine non può essere rispettato, gli importi continuano ad essere tenuti separati nella contabilità (secondo il principio generale *ante* indicato).

L'art. 18 recepisce l'art. 13, par. 3, della direttiva, prevedendo l'adozione da parte degli organismi di gestione collettiva delle **misure necessarie a identificare e localizzare i titolari**.

In particolare, dispone che, al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la distribuzione dei proventi, essi mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano o dei soggetti che rappresentano titolari dei diritti, nonché di tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza, ogni informazione utile, e verificano i registri dei propri membri e altri registri reperibili. Nel caso in cui non si pervenga al risultato, le informazioni sono messe a disposizione del pubblico al più tardi entro 1 anno dalla scadenza del periodo di 90 giorni.

Al co. 3, le parole "di cui all'articolo 6, comma 2", devono essere collocate dopo le parole "dei propri membri" (non potendo riferirsi agli altri registri reperibili).

L'art. 19 recepisce l'art. 13, par. 4, 5 e 6, della direttiva, disponendo che gli importi non distribuiti sono considerati **non distribuibili trascorsi 3 anni** a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, purché siano state adottate tutte le misure per l'identificazione e la localizzazione dei titolari.

Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari di **reclamare gli importi nel termine di prescrizione di quattro anni** dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.

Si rileva che il par. 5 dell'art. 13 della direttiva, nel fare salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare gli importi non distribuibili in conformità alle legislazioni nazionali "sullo statuto dei diritti di limitazione", reca - evidentemente - un errore di traduzione. Tale espressione - che costituisce la traduzione letterale di "*Statute of limitations of claims*", istituto di Common Law richiamato nella versione inglese della direttiva - non trova infatti riscontro nell'ordinamento italiano, il quale conosce invece, (similmente ad altri ordinamenti di *Civil Law* come quello francese) quale modo generale di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare, l'istituto della prescrizione. Si deve rilevare peraltro che la versione francese della direttiva richiama correttamente la normativa nazionale in materia di "*préscription*".

Sembrerebbe opportuno chiarire che la delibera dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati sull'utilizzo degli importi non distribuibili - di cui al co. 2 - deve avvenire nel rispetto del criterio indicato dal co. 3.

Gli **artt. 20 e 21** definiscono le modalità di **gestione dei diritti per conto di altri organismi** di gestione collettiva.

In particolare, l'art. 20 recepisce, anzitutto, l'art. 14 della direttiva, disponendo che gli organismi di gestione collettiva **non operano alcuna discriminazione** nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nell'ambito di un **accordo di rappresentanza**, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, le condizioni per la riscossione dei proventi e per la distribuzione degli importi.

Dispone, inoltre, che la riscossione dei diritti in Italia da parte di organismi di gestione stabiliti all'estero è disciplinata dagli accordi di rappresentanza.

L'art. 21 recepisce l'art. 15 della direttiva, disponendo che, fatte salve le spese di gestione, gli organismi di gestione collettiva **non effettuano detrazioni** dai proventi dei diritti che gestiscono in base ad un accordo di rappresentanza, o da eventuali introiti provenienti dall'investimento degli stessi proventi, **a meno che l'altro organismo parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente**. Con riferimento agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano, prescrive che la distribuzione e i pagamenti avvengono regolarmente, diligentemente e accuratamente, secondo la disciplina sui termini di cui all'art. 17, co. 2.

A loro volta, gli organismi di gestione collettiva che ricevono i pagamenti da altri organismi procedono alla distribuzione e ai pagamenti ai titolari dei diritti non oltre 6 mesi dal ricevimento degli importi, a meno che il termine non si possa rispettare per le ragioni di cui allo stesso art. 17, co. 2.

Gli **artt. 22 e 23** disciplinano le **relazioni con gli utilizzatori dei repertori**.

Nello specifico, l'art. 22 recepisce, anzitutto, l'art. 16 della direttiva, disponendo, in particolare, che le

negoziazioni fra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori ai fini della **concessione di licenze** sui diritti sono **condotte in buona fede** e attraverso lo scambio di tutte le informazioni. Nel caso in cui non si intenda concedere la licenza, devono essere spiegati i motivi. La concessione avviene a **condizioni commerciali eque e non discriminatorie** e sulla base di **criteri oggettivi**. Le **tariffe** relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una **adeguata remunerazione**.

Inoltre, riprendendo parte del contenuto dell'**art. 20, co. 1, lett. j)**, della **L. 170/2016** – limitatamente alle modalità per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale (e non anche alla riforma, più generale, dell'attività di riscossione della SIAE e degli altri organismi di gestione collettiva) – stabilisce che, "ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni", la **SIAE** definisce le **modalità per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale con proprio provvedimento, adottato, previo parere vincolante del MIBACT**, entro **180** giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

In particolare, riprendendo il contenuto della lett. j) sopra citata, dispone che l'affidamento deve avvenire esclusivamente attraverso **procedure di selezione pubblica** pubblicizzate tramite avviso pubblico, che prevedano quale criterio di selezione il possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità. Le commissioni di selezione devono essere presiedute da esperti indipendenti. Lo stesso provvedimento SIAE disciplina le modalità per prevenire potenziali conflitti di interesse e il conferimento di mandati fra loro incompatibili, prevede l'equa ed equilibrata distribuzione territoriale dei mandatarî territoriali ed adeguate forme di controllo sul loro operato, nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite.

[Qui](#) l'avviso di selezione per aspiranti mandatarî emanato dalla SIAE il 15 luglio 2016.

Infine, il medesimo art. 22 dispone che gli stessi principi si applicano agli altri organismi di gestione collettiva qualora essi intendano servirsi di mandatarî territoriali.

L'**art. 23** recepisce, anzitutto, l'art. 17, della direttiva, disciplinando l'**obbligo degli utilizzatori** di far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le **informazioni sull'utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei proventi** dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari. In particolare, oltre a specificare le informazioni minime da fornire, dispone che la trasmissione avviene **entro 90 giorni dall'utilizzazione**. Nel caso in cui alcune informazioni non siano in possesso degli utilizzatori, il termine è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette e complete.

Inoltre, recepisce l'art. 36, par. 3, della direttiva, e dà attuazione al principio direttivo di cui all'**art. 20, co. 1, lett. g)**, ultimo periodo, della **L. 170/2016**, stabilendo che il **mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei** costituiscono **causa di risoluzione del contratto di licenza**, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive, anche ove remunerate con equo compenso.

Gli **artt. 24-28** riguardano **trasparenza e comunicazioni**.

Nello specifico, l'**art. 24** recepisce l'art. 18 della direttiva, individuando le **informazioni** che gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione, almeno una volta l'anno, dei titolari dei diritti cui abbiano attribuito compensi o effettuato pagamenti.

Parallelamente, l'**art. 25** recepisce l'art. 19 della direttiva, individuando le informazioni che gli organismi di gestione collettiva devono fornire, almeno una volta l'anno e per via elettronica, agli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza.

L'**art. 26** recepisce l'art. 21 della direttiva, individuando le **informazioni** (minime) che gli organismi di gestione collettiva devono rendere pubbliche sul proprio **sito internet**, mantenendole aggiornate. Si tratta, tra le altre, di: statuto, condizioni di adesione, politiche generali, procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie.

L'**art. 27** recepisce l'art. 20 della direttiva, individuando altre informazioni - relative, in particolare, alle opere e ai diritti rappresentati - che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti, di altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza, nonché di utilizzatori, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata.

In particolare, dispone che le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni sono definite con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (*per la cui emanazione non è fissato un termine*).

L'**art. 28** recepisce, anzitutto, l'art. 22 della direttiva, disponendo che gli organismi di gestione collettiva elaborano per ciascun esercizio finanziario, entro 8 mesi dalla fine dello stesso, una **relazione di trasparenza annuale**, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni. La relazione contiene almeno le informazioni individuate nell'allegato del decreto (corrispondente all'allegato della

direttiva) e include la **relazione speciale** riguardante l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da soggetti abilitati alla revisione dei conti: la relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.

Inoltre, l'art. 28 dà attuazione all'**art. 20, co. 1, lett. m)**, della **L. 170/2016**, disponendo che la **SIAE**, in quanto organismo operante in virtù di specifiche disposizioni legislative, trasmette alle **Camere** e agli **enti vigilanti** (v. ante), **entro il 30 giugno** di ogni anno, una **relazione sui risultati dell'attività svolta**.

Con riferimento all'allegato dello schema richiamato nell'art. 28, si segnala che, alla lett. c), capoverso vi), il riferimento corretto è all'art. 17, co. 2, dello schema (e non co. 1).

Capo III (artt. 29 -37) Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali online

Gli artt. da 29 a 37 recepiscono la disciplina contenuta nel Titolo III della direttiva in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse *online*.

L'art. 29 prevede che gli organismi di gestione collettiva concedano le licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali *online* nel rispetto dei requisiti dettati dal Capo III.

L'art. 30 (che recepisce l'art. 24 della direttiva) disciplina la **capacità di trattamento dei dati sulle licenze multiterritoriali**, più nel dettaglio agli organismi di gestione è richiesto, ai fini della concessione di licenze multiterritoriali, il possesso dei seguenti **requisiti**:

- strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione;
- l'offerta delle informazioni che consentono l'identificazione delle opere musicali, dei diritti e dei relativi titolari che gli organismi stessi sono autorizzati a rappresentare;
- l'utilizzo di identificatori univoci per l'individuazione dei titolari dei diritti e delle opere musicali, tenendo conto degli standard e delle pratiche adottate a livello internazionale o europeo;
- l'utilizzo di strumenti adeguati ad identificare e risolvere eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi che concedono licenze multiterritoriali.

Con riguardo agli **oneri di trasparenza** rispetto alla trasmissione delle informazioni sui repertori **l'art. 31** (che recepisce l'art. 25 della direttiva) impone agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di fornire, su richiesta debitamente motivata, ai fornitori di servizi musicali *online*, ad altri organismi di gestione collettiva, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale *online* rappresentato (e in particolare le opere musicali, i diritti rappresentati integralmente o in parte e i territori interessati).

Al fine di assicurare la **correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali**, ai sensi dell'**art. 32**, (che recepisce l'art. 26 della direttiva) gli organismi di gestione collettiva devono prevedere procedure finalizzate che consentano ai titolari di diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi *online* di chiedere la correzione dei dati o delle informazioni non corrette, rese ai sensi degli artt. 30 e 31 (vedi supra).

L'art. 33 (che recepisce l'art. 27 della direttiva) detta disposizioni specifiche volte ad assicurare la **correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione**, prevedendo in capo ai fornitori di servizi *online* puntuali obblighi di comunicazione, anche per via elettronica, agli organismi di gestione concernenti l'utilizzo delle opere musicali e le relative modalità di fatturazione.

L'art. 34, recependo l'art. 28 della direttiva, impone agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di **distribuire senza ritardo gli importi dovuti ai titolari dei diritti su opere musicali online**. Sugli organismi di gestione collettiva gravano ulteriori obblighi informativi, dovendo questi fornire, insieme ad ogni pagamento eseguito, ai titolari dei diritti anche l'indicazione:

- del periodo e dei territori in cui sono avvenuti gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti;
- degli importi raccolti, delle detrazioni effettuate e degli importi distribuiti per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale *online* per le quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli integralmente o in parte;
- degli importi riscossi per i titolari dei diritti, delle detrazioni applicate e degli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi *online*.

L'art. 35 (che recepisce l'art. 29 della direttiva) disciplina gli **accordi tra organismi di gestione collettiva** per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, precisandone la natura **non esclusiva**. La gestione di tali diritti è attribuita all'organismo di gestione collettiva mandatario, il quale è

tenuto ad informare l'organismo mandante delle principali condizioni (inclusa la natura dello sfruttamento, delle disposizioni che riguardano i diritti e la durata della licenza) in base alle quali possono essere concesse le licenze su opere musicali *online*.

Con riguardo all'**obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva** per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, l'**art. 36-** recependo l'art. 30 della direttiva- impone all'organismo di gestione collettiva interpellato di:

- rispondere all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo;
- gestire il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio;
- includere il repertorio rappresentato dall'organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi *online*.

In base all'**art. 37** (che recepisce l'art. 32 della direttiva) **sono esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui al Capo III**, gli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza, una **licenza** multiterritoriale per i diritti su opere musicali *online* **richiesta da un'emittente** al fine di comunicare al pubblico i propri **programmi radiofonici o televisivi** contemporaneamente o dopo la prima trasmissione; nonché ogni altro materiale *online* prodotto o commissionato dall'emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del programma.

Capo IV (artt. 38-44) Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni

L'art. 38 (che recepisce l'art. 33 della direttiva) disciplina le **procedure di reclamo**, imponendo agli organismi di gestione collettiva di mettere a disposizione dei propri membri e di altri organismi, nell'ambito degli accordi di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami. In particolare gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a rispondere in forma scritta nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo anche i necessari chiarimenti.

L'art. 39 (che recepisce l'art. 35 della direttiva) devolve alla competenza delle **sezioni specializzate in materia di impresa** - di cui al d.lgs. n. 168 del 2003- tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dal provvedimento in esame.

Con riguardo alle sezioni specializzate in materia di impresa è opportuno ricordare che è attualmente all'esame del Senato il ddl 2284, già approvato dalla Camera, il quale reca un'ampia delega per la riforma di tali sezioni, rinominate Tribunale delle imprese.

Non sono state introdotte nello schema specifiche disposizioni sull'applicazione di meccanismi di *alterative dispute resolution (ADR)* atteso che, come si precisa nella relazione illustrativa, "la disciplina vigente in tema di ADR è già applicabile nella materia del diritto d'autore, ed in particolare per i profili che la Direttiva richiede siano soggetti a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, senza il ricorso ad apposito rinvio normativo". L'art. 2, co. 1 del d.lgs. 28/2010, infatti, nel prevedere che chiunque possa accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, rende di fatto possibile l'accesso a procedure di ADR per le tipologie di controversie richieste dalla direttiva.

Ai sensi dell'art. 34 della direttiva devono poter essere sottoposte ad una procedura di ADR le controversie:

- con un fornitore, effettivo o potenziale, di servizi online in relazione all'applicazione degli articoli 16, 25, 26 e 27;
- con uno o più titolari dei diritti in relazione all'applicazione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;
- controversie con un altro organismo di gestione collettiva in relazione all'applicazione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

L'art. 40 (che recepisce l'art. 36, par. 1 della direttiva) **attribuisce al MiBACT**, attraverso l'esercizio di poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione documentale e sanzionatori (*vedi art. 41*), la **vigilanza** sul rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, co. 3 della L. 2/2008, per quanto riguarda la SIAE la vigilanza continua ad essere esercitata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

L'art. 41 (che recepisce l'art. 36, par. 3 della direttiva) prevede l'applicazione:

- di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro** in caso di:
 - inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 14, co. 1, 4 e 5 da 24 a 27, da 31 a 33, co.1;
 - inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza
 - mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli;
 - non veridicità o completezza delle informazioni e dei documenti acquisiti.

- di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro** in caso di :
 - inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 4 (co. 1, 2 e 5), 21 (co. 1, 2 e 3), 23, 28, 33 (co. 2) e 34.

A fronte di violazioni di particolare gravità il MiBACT può sospendere fino a sei mesi l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ovvero disporre la cessazione dell'attività. **Alla SIAE non sono applicabili le sanzioni interdittive ma unicamente quelle pecuniarie**, ferma restando la possibilità di nominare commissari straordinari di Governo. Nel caso di plurime violazioni si applica sanzione più grave prevista aumentata fino a un terzo.

La definizione delle procedure dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni è **demandata ad un successivo regolamento**, da adottarsi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro della Giustizia.

L'art. 42 (che recepisce l'art. 37 della direttiva) reca disposizioni in materia di **scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza dei diversi Stati membri**, prevedendo che ogni richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro designata a tal fine, su questioni concernenti le attività degli organismi di gestione collettiva con sede in Italia, sia trattata dal MiBACT, senza indebito ritardo, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata. Qualora il MiBACT ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro ma operante in Italia potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede, può trasmettere tutte le pertinenti informazioni all'omologa autorità competente, corredate se del caso di una richiesta a tale autorità affinché essa adotti le misure adeguate nell'ambito delle sue competenze. Di quest'ultima questione può essere investito anche il Gruppo di esperti istituito ai sensi dell'art. 41 della direttiva.

L'art. 43 (che recepisce l'art. 42 della direttiva) precisa che il **trattamento dei dati personali** è disciplinato dalla legislazione vigente.

L'art. 44 prevede la possibilità per i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori **la facoltà di notificare all'AGCOM**, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, **osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni in esame**.

Capo V (art. 45) Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore

L'art. 45 riprende quanto previsto dall'art. 20 ,lett. l) della legge delega. Rispetto ad essa - che affidava direttamente al decreto legislativo la definizione delle forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari da individuare con decreto ministeriale - lo schema in esame affida tutta la definizione della materia ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, introducendo alcune specifiche. In particolare, per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, specifica che deve trattarsi di spettacoli **a pagamento**, per quanto riguarda i giovani esordienti specifica che si intendono soggetti al di sotto dei **35 anni**, nonché che essi devono essere titolari dell'**intera quota** dei relativi diritti d'autore, per quanto riguarda gli eventi specifica che la riduzione o l'esenzione sono previste, **in presenza dei medesimi requisiti**, se gli stessi sono **a scopo benefico**.

A tal fine, modifica l'art.15-*bis* della l. 633/1941, introducendo il comma 2-*bis*.

Il decreto può essere sottoposto a **revisione triennale**.

Capo VI (artt. 46-51) Disposizioni transitorie e finali

Al fine di **favorire l'accesso alle licenze multiterritoriali** per i diritti su opere musicali *online* **l'art. 46** (che recepisce l'art. 31 della direttiva) prevede che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva si rifiuti di concedere tali licenze - una volta trascorso il termine del 10 aprile 2017- i titolari dei diritti possono ritirare da tale organismo l'autorizzazione alla gestione dei diritti sulle opere musicali affidate in tutela, in modo da poter gestire direttamente o tramite un terzo le licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali *online*.

L'art. 47 modifica la disciplina relativa al Nuovo IMAIE di cui all'art. 7 del d.l. 64/2010 conv. L 100/2010:

- sottraendo l'attività dell'ente alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), del MiBACT e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come si precisa nella relazione illustrativa, la soppressione della vigilanza pubblica si giustifica in quanto il Nuovo IMAIE, come soggetto di diritto privato, rientra nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in esame al pari degli altri organismi di gestione collettiva;
- demandando ad un successivo DPCM (da adottarsi su proposta del MiBACT) la definizione delle modalità e dei criteri di destinazione dell'eventuale residuo attivo della procedura di liquidazione dell' IMAE da ripartirsi a favore degli artisti, interpreti ed esecutori.
- modificando, per coordinamento, il co. 2 del citato art. 7, il quale destinava il residuo attivo e i crediti maturati a seguito della liquidazione dell'IMAIE (in liquidazione) al Nuovo IMAE.

L'art. 48 (che recepisce l'art. 38, par. 3 della direttiva) impone al MiBACT di trasmettere, entro il 10 ottobre 2017, alla Commissione europea un **relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali** sul territorio italiano.

L'art. 49 (che recepisce l'art. 39 della direttiva) reca **disposizioni transitorie**, prevedendo che:

- gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, già operanti nel settore dell'intermediazione di diritti d'autore e dei diritti connessi, devono- entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto - provvedere all'adeguamento organizzativo e gestionale al fine di rispettare i requisiti previsti dallo schema in esame. La verifica dell'effettivo adeguamento compete al MiBACT, il quale peraltro è tenuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 39 della direttiva, a fornire alla Commissione europea un elenco (e ogni eventuale modifica) degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio;
- che fino all'adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti, interpreti ed esecutori- da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto- continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 17 gennaio 2014.

L'art. 50 dispone l'**abrogazione** dell'art. 39, co. 3 del d.l. 1/2012 (l. conv.27/2012) e del relativo DPCM di attuazione (a decorrere dal 10 ottobre 2017) recante la definizione dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore. La corrispondente disciplina infatti è prevista dagli artt. 8 e 40 dello schema in esame.

L'art. 51 reca infine la **clausola di invarianza finanziaria**.

Relazioni e pareri allegati

L'A.G. n. 366 è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'Analisi Tecnico-Normativa e dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Come richiesto dall'[art. 31, comma 2, della legge n. 234 del 2012](#), recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea lo schema è accompagnato anche da una tabella di concordanza tra le nuove disposizioni e quelle della direttiva da recepire.

Conformità con la norma di delega

Lo schema è stato predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge di delegazione europea 2015 ([L. 170/2016](#)), che conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato (in particolare, la direttiva oggetto di recepimento è contenuta nell'allegato B della legge) e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei d.lgs. attuativi, prevedendo l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari (*per i principi e criteri direttivi vedi supra*).

Per quanto concerne il **termine per l'esercizio della delega** – entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea (la legge 170/2016 è entrata in vigore il 16 ottobre 2016), trattandosi di direttiva i cui termini di recepimento sono già scaduti–, si evidenzia che lo schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2016. In questo modo il Governo si è avvalso, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'[art. 31, co. 3, della L. 234/2012](#). In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare (nel caso di specie, 25 gennaio 2017) scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina del diritto d'autore è riconducibile alla materia "opere dell'ingegno" che l'art.117, secondo comma, lett. r), Cost., attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera)

Il 26 maggio 2016 è stata avviata una procedura di infrazione (2016_0368) per **mancato recepimento** della direttiva 2014/26/UE, il cui termine di recepimento scadeva il **10 aprile 2016**. In proposito, vi è stata la **messa in mora** ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera)

La Commissione europea nel corso del 2015 e del 2016 ha presentato alcune importanti proposte concernenti la materia del **diritto d'autore**, che hanno preso avvio dalla comunicazione [COM\(2015\)192](#), recante la **Strategia per il mercato unico digitale in Europa**, che fa riferimento ad una **disciplina moderna e più europea del diritto d'autore**.

In attuazione di tale Strategia, nel corso del 2015 sono state presentate:

- la comunicazione [COM\(2015\)626](#), che presenta i piani della Commissione relativi al *copyright*. In particolare, essa identifica tre aree di azione: localizzazione del *copyright* per migliorare l'accesso e la disponibilità di servizi *online* nell'UE; deroghe alle regole sul *copyright*; regole applicabili agli intermediari *online*;
- la proposta di regolamento [COM\(2015\)627](#), relativa alla **portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online** nel mercato interno, volta a garantire che gli abbonati a servizi di contenuti *online* nell'Unione europea, quando siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

Successivamente, lo scorso 14 settembre, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di iniziative legislative introdotte da una comunicazione. L'insieme delle misure legislative ha un triplice obiettivo:

- garantire un più ampio accesso online ai contenuti in tutta l'UE, con la graduale rimozione degli ostacoli all'accesso transfrontaliero;
- adattare all'ambiente digitale e transfrontaliero alcune eccezioni, che consentono per fini specifici l'uso di opere protette senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti;
- promuovere il corretto ed equo funzionamento del mercato del diritto d'autore.

Parallelamente, si dà attuazione al Trattato di Marrakech, adottato il 27 giugno 2013, che prevede che le parti introducano misure a sostegno delle persone con disabilità visiva, affinché possano accedere a libri e ad altro materiale a stampa in formati idonei.



In dettaglio, si tratta delle seguenti proposte:

- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Promuovere un'economia europea equa, efficiente e competitiva basata sul diritto d'autore nel mercato unico digitale [COM\(2016\)592](#)
- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto d'autore nel mercato unico digitale [COM\(2016\)593](#)
- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici [COM\(2016\)594](#)
- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [COM\(2016\)595](#)
- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa [COM\(2016\)596](#)

Senato: Dossier n. 418

Camera: Atti del Governo n. 364

3 gennaio 2017

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0286